



AVVISO PUBBLICO

finalizzato al rinnovo dell'incarico di Consigliere/a di parità, effettivo/a e supplente, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

In esecuzione del decreto del Presidente della Provincia n. 243 in data 21 ottobre 2024.

Il Segretario Generale

Premesso che

Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* prevede, per gli aspetti qui di interesse, quanto di seguito indicato:

- ✓ a livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo (articolo 12, comma 1);
- ✓ le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa (articolo 12, comma 3);
- ✓ le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione (articolo 13, comma 1);
- ✓ le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. [...] (articolo 13, comma 2). I compiti e le funzioni sono ulteriormente specificati al successivo articolo 15;
- ✓ il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta [...] (articolo 14).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare protocollo n. 3332 in data 22 febbraio 2016, fornisce primi chiarimenti applicativi della normativa di cui sopra, a seguito delle modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 151 del 2015.

Le Consigliere di Parità, effettiva e supplente, della Provincia di Brescia sono state nominate, su designazione del Presidente della Provincia, con decreto Ministeriale n. 76 in data 9 luglio 2019.

Si rende, pertanto, necessario provvedere al rinnovo di detti incarichi per il prossimo quadriennio.

Rende Noto

Che è attivata, in attuazione della normativa di cui in premessa, la possibilità di presentare

candidatura finalizzata alla designazione della Consigliera o Consigliere di Parità, effettivo e supplente, della Provincia di Brescia, da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della successiva nomina da parte di quest'ultimo.

1. TIPOLOGIA DELL'INCARICO

La Consigliera o il Consigliere di Parità, figura disciplinata dal decreto legislativo n. 198 del 2006, svolge – ai sensi dell'articolo 15 – funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici. La Consigliera o il Consigliere di Parità svolgono, altresì, compiti di tutela giudiziaria, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del predetto decreto legislativo. In merito alle modalità di svolgimento si applica la circolare protocollo n. 3332 in data 22 febbraio 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti applicativi sul citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le Consigliere o i Consiglieri di Parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno essi presentano un rapporto sull'attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina.

2. NOMINA E DURATA DELL'INCARICO

Fra coloro che sono in possesso dei necessari requisiti, il Presidente della Provincia individua, a suo insindacabile giudizio, i soggetti da designare tramite valutazione comparativa dei curricula.

Si precisa che la suddetta comparazione è finalizzata esclusivamente alla individuazione dei soggetti da designare quale Consigliera o Consigliere di Parità effettivo e supplente, e non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria, né all'attribuzione di punteggi.

La designazione avviene tramite decreto del Presidente della Provincia. La successiva nomina è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto di nomina ed i curricula dei soggetti nominati, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Consigliere o i Consiglieri di Parità della Provincia di Brescia, effettivi e supplenti, entrano in carica dalla data del decreto di nomina. Il loro mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

I candidati alla nomina di Consigliera o Consigliere di Parità, effettivo e supplente, devono possedere i seguenti requisiti speciali previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2016: specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

La sussistenza di detti requisiti deve risultare dal curriculum vitae ed essere comprovata da idonea documentazione.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di adeguata conoscenza della lingua italiana, previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174;
- età non inferiore agli anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità, di

ineleggibilità o di inconfiribilità previste dalla normativa vigente in merito alle designazioni di competenza della Provincia.

Non possono presentare domanda i soggetti che hanno già rivestito in passato tale carica, anche in maniera non continuativa, per una durata complessiva superiore a otto anni.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso.

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' ED ESCLUSIONE

Fatte salve le condizioni di inconfiribilità, incompatibilità ed esclusione stabilite dalla normativa vigente per le nomine di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non può essere designato Consigliera o Consigliere, effettivo e supplente, della Provincia di Brescia:

- a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla Provincia di Brescia;
- b) chi sia stato dichiarato fallito o assoggettato a procedura concorsuale;
- c) chi sia sottoposto a misure di prevenzione oppure a procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;
- d) chi abbia subito condanne penali e chi abbia in corso procedimenti penali, secondo quanto disposto dalla legge;
- e) chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norma in materia di associazioni segrete);
- f) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (amministratori responsabili di dissesto finanziario);
- g) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 2000 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità";
- h) chi si trovi nelle cause ostative di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012 (norma in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali);
- i) chi abbia già rivestito in passato tale carica, anche in maniera non continuativa, per una durata complessiva superiore a otto anni.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della designazione.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda di candidatura a ricoprire la carica di Consigliera o Consigliere di Parità, effettivo e supplente, deve essere redatta in conformità all'allegato modulo. Le proposte di candidatura, a pena di inammissibilità, devono essere corredate:

- 1) dall'autocertificazione del candidato relativa al possesso di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- 2) dall'autocertificazione del candidato relativa al possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 3 del presente Avviso;
- 3) dal curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, completo di tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la qualificazione professionale e l'esperienza generale e specifica, nonché altre informazioni utili a sostenere la candidatura;
- 4) tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei suddetti requisiti indicati nel curriculum;
- 5) da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sono rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. Inoltre, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, oltre a quanto riportato al punto 4 del presente Avviso:

- il mancato possesso dei requisiti richiesti;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancata allegazione del curriculum vitae;
- le domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine di scadenza di cui al successivo punto 7.

7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, sottoscritte dai candidati e corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire in una delle seguenti modalità, fermo restando che il loro recapito rimane nella esclusiva responsabilità degli aspiranti candidati:

- Tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.provincia.bs.it, in questo caso la candidatura deve essere firmata digitalmente e deve essere inviata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (per maggiori informazioni sull'utilizzo della PEC è possibile consultare l'apposito link sul Sito Ufficiale della Provincia);
- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Provincia di Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, n. 29 – 25121 Brescia. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura **“Candidatura a Consigliera o Consigliere di Parità Provinciale, effettivo e supplente”**.
- Tramite consegna all'Ufficio Protocollo – Palazzo Broletto, Piazza, Paolo VI, n. 29 – Brescia, nei seguenti orari (dal lunedì al giovedì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,30; il venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

Le domande dovranno pervenire – a pena di esclusione – entro il termine perentorio del giorno 25 novembre 2024. A tale fine, si precisa che non si terrà conto del timbro postale di spedizione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. PERMESSI RETRIBUITI E RIMBORSO SPESE

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006, prevede per le Consigliere o Consiglieri di Parità degli Enti di Area Vasta la possibilità di usufruire di permessi retribuiti fino a un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. L'istituto dei permessi retribuiti presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e, quindi, la presenza di un datore di lavoro che autorizzi l'esercizio del diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro. Le Consigliere o Consiglieri di Parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano gli effettivi.

La retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria della Provincia che, su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza.

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Le spese sostenute nell'esercizio delle attività attribuite dalla legge alla Consigliera o Consigliere di Parità, costituiscono oggetto di rimborso da parte della Provincia, in quanto strettamente legate all'espletamento della funzione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Consigliera o Consigliere di Parità ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese di missione (per viaggio e soggiorno) effettivamente sostenute qualora, in ragione del proprio mandato, debba recarsi fuori del territorio comunale in cui ha sede l'ufficio di appartenenza.

Tutti i suddetti rimborsi vengono liquidati osservando le norme di cui al vigente Regolamento per la disciplina delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Brescia.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità e attività connesse all'espletamento della presente procedura, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del decreto legislativo n. 196/2003 (vedi informativa in allegato al presente Avviso).

10. INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione alla procedura comporta per i candidati l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente Avviso e, per quanto altro non espresso, valgono le norme di legge applicabili.

Si precisa che la Provincia di Brescia non risulta in alcun modo vincolata dal presente Avviso, riservandosi, altresì, ed a suo insindacabile giudizio, di provvedere alla modifica, proroga o revoca dell'Avviso stesso.

Il Segretario Generale

Allegati:

- Fac-simile della domanda.
- Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679